

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO INTERNO CON LETTO E CARROZZINA DI RICOVERATI, DI TRASPORTO INTERNO CAMPIONI BIOLOGICI E ALTRO MATERIALE ALL’INTERNO DEGLI OSPEDALI DEL DISTRETTO DI PIEVE DI SOLIGO DELL’AZIENDA ULSS N. 2 MARCA TREVIGIANA, PER IL PERIODO DI 36 MESI.

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

ART. 1 – OGGETTO DECORRENZA E DURATA DEL CONTRATTO

Il presente capitolato tecnico disciplina l’appalto per l’affidamento del servizio di trasporto interno con letto e carrozzina di ricoverati, di trasporto campioni biologici e altro materiale all’interno degli ospedali del Distretto di Pieve di Soligo dell’Azienda ULSS n. 2 Marca trevigiana, per il periodo di 36 mesi.

La procedura di gara sarà svolta mediante l’utilizzo della Piattaforma SINTEL di Regione Lombardia, secondo le modalità descritte nel “disciplinare di gara”.

Il servizio è articolato nel trasporto interno di ricoverati presso gli Ospedali del Distretto di Pieve di Soligo e nel trasporto all’interno dei predetti Ospedali di documentazione e materiale biologico, come di seguito indicato e meglio specificato nel successivo art. 2.

Il servizio pubblico in oggetto è considerato essenziale; non potrà pertanto essere interrotto e/o sospeso per nessuna ragione (es. sciopero del personale assegnato al servizio, ecc.).

Il contratto avrà una durata di 36 mesi, rinnovabili di ulteriori 24 e decorrerà dalla data di sottoscrizione del contratto o dal verbale di esecuzione anticipata in via d’urgenza.

Opzioni temporali: l’Aggiudicatario ha l’obbligo di continuare il servizio alle condizioni convenute fino a quando l’Azienda ULSS 2 Marca trevigiana non abbia provveduto a sottoscrivere un nuovo contratto e ciò fino al limite massimo di 6 mesi dalla scadenza, agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli (ai sensi dell’art. 106, comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.).

Opzioni quantitative: ai sensi dell’art. 106, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. il contratto d’appalto potrà essere modificato, nella misura massima del 20% rispetto all’importo contrattuale, senza una nuova procedura, in relazione alla necessità di una riduzione o di un incremento effettivo delle attività, degli orari, delle sedi e dei percorsi relativi ai servizi previsti nell’affidamento.

Ai sensi dell’art. 106, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., la Stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione contrattuale si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni/ attività oggetto del servizio fino alla concorrenza del quinto dell’importo del contratto, può imporre all’Appaltatore l’esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l’appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

ART. 2 - ARTICOLAZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio si articola nelle seguenti attività:

1. Trasporto programmato a piedi di materiale biologico dalle varie Unità Operative degli Ospedali del Distretto di Pieve di Soligo al Laboratorio Analisi dei rispettivi Presidi.

Tale attività viene svolta tutti i giorni dal lunedì al venerdì, per tutto l'anno, dalle ore 8:00 ed entro le ore 9:00 presso le seguenti Unità Operative degli Ospedali di Conegliano e Vittorio Veneto:

U.O. Conegliano	U.O. Vittorio Veneto
Chirurgia 4 piano	Chirurgia
Chirurgia 3 piano	Medicina femminile
Medicina 2° piano sud	Medicina maschile
Medicina 2° piano nord	Oncologia
Medicina 3° piano ovest	Otorino
Cardiologia	Ospedale di Comunità
Geriatria	Medicina fisica riabilitativa
Ginecologia/ Ostetricia	Pneumologia
Pediatria	Ortopedia
Emodialisi	Pronto Soccorso
Nido	
Utic	
Rianimazione	
Psichiatria	
Neurologia	
Pre operatori Piastra ambulatoriale	
Pronto Soccorso	

Si allegano al presente capitolato le planimetrie relative ai predetti Ospedali (Allegato 1).

Il servizio ha ad oggetto, in particolare, il ritiro, trasporto e la consegna, secondo le allegate istruzioni operative dell'Azienda ULSS 2, di materiale biologico ed emocomponenti.

Gli orari dei predetti trasporti programmati e le Unità Operative interessate dal servizio potranno subire variazioni nel corso del contratto, a seguito di mutate esigenze dell'Amministrazione (eventuali cambiamenti verranno preventivamente comunicati).

2. Trasporto a piedi su chiamata, tutti i giorni dal lunedì al venerdì, per tutto l'anno, dalle ore 9:00 alle ore 12:00 di materiale biologico dalle seguenti Unità Operative degli Ospedali di Conegliano e Vittorio Veneto verso il Laboratorio Analisi dei rispettivi Presidi:

U.O. Conegliano	U.O. Vittorio Veneto
Chirurgia 4 piano sud	Chirurgia
Chirurgia 4 piano nord	Chirurgia Day week surgery
Chirurgia 3 piano sud	Medicina femminile
Chirurgia 3 piano nord	Medicina maschile
Medicina 2° piano sud	Oncologia
Medicina 2° piano nord	Otorino
Medicina 3° piano ovest	Ospedale di Comunità
Cardiologia	Medicina fisica riabilitativa
Geriatria	Pneumologia
Ginecologia/ Ostetricia	Ortopedia
Pediatria	Radiologia
Emodialisi	Pronto Soccorso
Nido	Terapia Intensiva
Utic	
Rianimazione	
Psichiatria	
Neurologia	
Pre operatori Piastra ambulatoriale	
Pronto Soccorso	

Il trasporto deve essere effettuato entro 10 minuti dalla chiamata inoltrata dall'Unità Operativa.

A titolo orientativo e meramente presuntivo non vincolante per l'Azienda ULSS n. 2 Marca trevigiana sono stati effettuati in media nell'anno 2020 i seguenti volumi di viaggi:

	P.O. DI CONEGLIANO	P.O. VITTORIO VENETO
N. REPARTI PRESENTI	19	12
MEDIA TRASPORTI ANNUALI	13728	4160

Le richieste di trasporto del materiale biologico vengono avanzate dalle Unità Operative indicate nella tabella sopra riportata, e possono avvenire anche contemporaneamente.

3. Trasporto a piedi su chiamata mediante letto/carrozzina di pazienti ricoverati dalle Unità Operative degli Ospedali di Conegliano e Vittorio Veneto verso le Unità diagnostiche dei rispettivi presidi o presso gli ambulatori della Piastra ambulatoriale dei predetti Ospedali;

Tale attività viene svolta tutti i giorni dal lunedì al venerdì, per tutto l'anno, dalle ore 08:00 alle ore 17:00 presso le seguenti Unità Operative degli Ospedali di Conegliano e Vittorio Veneto:

U.O. Conegliano	U.O. Vittorio Veneto
Chirurgia 4 piano sud	Chirurgia
Chirurgia 4 piano nord	Chirurgia Day week surgery
Chirurgia 3 piano sud	Medicina femminile
Chirurgia 3 piano nord	Medicina maschile
Medicina 2° piano sud	Oncologia
Medicina 2° piano nord	Otorino
Medicina 3° piano ovest	Ospedale di Comunità
Cardiologia	Medicina fisica riabilitativa
Geriatrica	Pneumologia
Ginecologia/ Ostetricia	Ortopedia

Pediatria	Radiologia
Emodialisi	Pronto Soccorso
Nido	
Utic	
Rianimazione	
Psichiatria	
Neurologia	
Pre operatori Piastra ambulatoriale	
Pronto Soccorso	

Il trasporto deve essere effettuato entro 10 minuti dalla chiamata da parte delle Unità Operative.

A titolo orientativo e meramente presuntivo non vincolante per l'Azienda ULSS n. 2 Marca trevigiana sono stati effettuati in media nell'anno 2020 i seguenti volumi di viaggi:

	P.O. DI CONEGLIANO	P.O. VITTORIO VENETO	SOMMA TOTALE
N. REPARTI PRESENTI	19	12	
MEDIA TRASPORTI ANNUALI CON CARROZZINA	11440	4420	15860
MEDIA TRASPORTI ANNUALI CON LETTO	11440	7020	18460

Si precisa che per numero di viaggi si intende il numero di trasferimenti dal reparto dove si trova il paziente all'ambulatorio di diagnostica o agli ambulatori della piastra ambulatoriale.

Il ritorno dall'ambulatorio al reparto di provenienza del paziente è considerato un ulteriore viaggio.

Le richieste di trasporto mediante letto o carrozzina vengono avanzate dalle Unità Operative indicate nella tabella sopra riportata, e possono avvenire anche contemporaneamente.

Tenuto conto dell'organizzazione degli ospedali di Conegliano e Vittorio Veneto e sulla base dei dati storici raccolti dall'Azienda ULSS 2 si stima che il trasporto da garantire in modalità contemporanea non superi i n.

5 trasporti la mattina e n. 2 trasporti al pomeriggio per il P.O. di Conegliano e non superiori i n. 3 trasporti la mattina e n. 2 trasporti al pomeriggio per il P.O. di Vittorio Veneto.

4. Ritiro a chiamata tutti i giorni dal lunedì al venerdì per tutto l'anno, dalle ore 08:00 alle ore 17:00, dai reparti degli Ospedali di Conegliano e Vittorio Veneto di cui al precedente punto 3 di richieste cartacee di esami/indagini diagnostici e specialistici e consegna a piedi entro la giornata presso le rispettive Unità Operative di esecuzione degli esami/indagini.

La consegna deve essere effettuata entro la giornata in cui viene compilata la richiesta da parte delle Unità Operative.

	P.O. DI CONEGLIANO	P.O. VITTORIO VENETO
N. REPARTI PRESENTI	19	12
MEDIA TRASPORTI ANNUALI	6240	936

L'aggiudicatario deve informare tempestivamente l'Azienda ULSS 2 su eventuali criticità o avvenimenti avversi riscontrati nell'esecuzione dell'appalto.

Per i servizi di cui ai punti 1), 2), 3) 4) l'ULSS n. 2 corrisponderà un canone mensile fisso.

Si precisa che il suddetto canone deve considerarsi omnicomprensivo, comprendente tutti i costi diretti e indiretti quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: costi del personale, gestione amministrativa, altri costi generali, ecc.

La Ditta, a seguito di sopraggiunte necessità dell'Amministrazione e previa richiesta da parte del Servizio interessato, dovrà assicurare il trasporto, eventuale, di materiali diversi da quelli indicati, non esplicitamente elencati (documentazione, piccoli strumenti, ecc.), della tipologia ed in quantità, volumi e peso compatibili con i trasporti a piedi oggetto del presente capitolato.

Gli orari, le sedi ed i percorsi dei trasporti di cui ai punti 1), 2), 3) 4) potranno subire variazioni nel corso del contratto a seguito di mutate esigenze organizzative dell'Amministrazione. Gli eventuali cambiamenti verranno preventivamente comunicati dall'Azienda ULSS 2.

ART. 3 OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO IN MERITO AL PERSONALE E OSSERVANZA DELLA LEGISLAZIONE SUL LAVORO

L'aggiudicataria assume a proprio carico le responsabilità del buon funzionamento del servizio, programmando tutte le iniziative atte ad evitare l'interruzione del medesimo, è tenuta a garantire altresì la presenza del personale idoneo e qualificato nonché la continuità del servizio.

Il personale opera sotto l'esclusiva responsabilità dell'Appaltatore, anche nei confronti dei terzi.

Tutti i rapporti giuridici, economici, normativi e disciplinari riferiti al personale impiegato dalla Ditta nello svolgimento del servizio sono di esclusiva competenza e responsabilità della Ditta aggiudicataria.

L'Aggiudicataria è tenuta a presentare all'Azienda, entro 20 giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione definitiva, pena la decadenza dall'aggiudicazione medesima, l'elenco nominativo degli operatori che espletteranno il servizio, unitamente ai relativi curriculum vitae comprensivi di attività formativa, nonché il dettaglio del CCNL applicato agli stessi.

Il predetto elenco dovrà essere ripresentato in occasione di qualsiasi cessazione o nuovo inserimento di personale entro 5 giorni dalla cessazione/nuovo inserimento anche in caso di sostituzione temporanea, unitamente alla documentazione di cui sopra riferita all'operatore da inserire. Inoltre, il personale neo inserito, dovrà essere sottoposto ad un adeguato periodo di affiancamento necessario a conseguire la piena autonomia nello svolgimento delle prestazioni richieste.

In sinergia con la Stazione appaltante si rende necessaria una condivisione su base annuale dei piani e dei percorsi formativi, assicurando la partecipazione del personale agli stessi, anche nel caso di eventi formativi ed incontri di verifica organizzati dall'Azienda ULSS n. 2 o da altre Strutture sanitarie.

Il personale addetto al presente servizio dovrà essere adeguatamente formato per quanto concerne i rischi per la salute e la sicurezza sul luogo del lavoro e in materia di movimentazione carichi e BLS.

Il personale dovrà essere opportunamente istruito in merito ai protocolli e regolamenti aziendali in vigore presso l'Azienda ULSS n. 2 Marca Trevigiana.

Le eventuali spese dovute per attività di aggiornamento anche concordata con la Stazione appaltante, saranno a carico dell'Appaltatore.

Il personale è sottoposto a sorveglianza sanitaria da parte del medico competente della ditta ed è sottoposto alle vaccinazioni previste in relazione alle mansioni assegnate ed ai rischi a cui è sottoposto.

Il personale dovrà essere in regola con le norme di igiene e sanità. E' a carico della Ditta Aggiudicataria la predisposizione e l'effettuazione delle visite periodiche ed altri adempimenti previsti per il personale dipendente, collaboratori e/o soci lavoratori impiegati nelle mansioni. In tal senso l'Azienda ha facoltà di verificare in ogni momento la sussistenza delle condizioni sanitarie necessarie per l'espletamento dell'appalto.

La direzione e la vigilanza del servizio sono affidate all'aggiudicataria; l'Azienda ULSS n.2 non avrà alcun rapporto di lavoro diretto con il personale inserito dall'Aggiudicataria, e giuridicamente legato a quest'ultimo, poiché il servizio sarà svolto con organizzazione e gestione autonoma da parte dell'Aggiudicataria stessa, senza diretti interventi gerarchici e dispositivi della Stazione appaltante sul suddetto personale.

L'Aggiudicataria è tenuta inoltre all'osservanza ed all'applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, nei confronti del proprio personale dipendente e dei soci lavoratori nel caso di cooperative previsti dalle vigenti disposizioni in materia, nonché assicurare lo svolgimento del servizio nel rispetto delle prescrizioni contrattuali, di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene e sicurezza sul lavoro, nonché di quelle che dovessero essere successivamente emanate, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

La sorveglianza da parte dell'Azienda ULSS non esonera le responsabilità del fornitore per quanto riguarda l'esatto adempimento dell'appalto, né la responsabilità per danni a cose o persone.

La Ditta Aggiudicataria è obbligata altresì ad attuare, nei confronti del personale impiegato nelle attività oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data del contratto, alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni ed, in genere, da ogni altro contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria ed applicabile nella località.

L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei sindacati contratti collettivi e fino al loro rinnovo. I suddetti obblighi vincolano il contraente anche nel caso che egli non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 30 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. a salvaguardia della adempienza contributiva e retributiva.

Per quanto ivi non previsto valgono le disposizioni sulla legislazione del lavoro.

L'aggiudicataria è tenuta a comunicare entro 7 giorni dalla richiesta della Stazione Appaltante i dati relativi alla consistenza del personale impiegato nei sei mesi precedenti, precisando il numero di unità, il monte ore, il CCNL applicato, le qualifiche, i livelli retributivi, gli scatti di anzianità, le sedi di lavoro, l'indicazione dei lavoratori assunti ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero mediante fruizione di agevolazioni contributive previste dalla legislazione vigente.

Inoltre l' Aggiudicataria deve vigilare affinché il proprio personale:

- a) segnali subito al proprio referente ogni criticità o disfunzione, organizzativa o tecnica, che si rilevasse durante lo svolgimento dell'appalto o che risultasse pregiudizievole per lo svolgimento dell'appalto o per l'Azienda ULSS 2;
- b) tenga sempre un comportamento corretto e adeguato, con la diligenza professionale specifica che le prestazioni in appalto richiedono, nel rispetto del proprio ruolo e delle competenze specifiche assegnate;
- c) garantisca la riservatezza delle informazioni acquisite;
- d) non prenda ordini da estranei in merito all'espletamento dell'appalto;
- e) rifiuti qualsiasi compenso e/o regalia
- f) ottemperi alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 62/2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" e di cui al Codice di comportamento dell'Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana.

La Ditta Aggiudicataria si impegna a richiamare, sanzionare e, se del caso, sostituire i dipendenti che non osservino una condotta adeguata all'espletamento del servizio. Le segnalazioni e le richieste dell'Azienda ULSS, in relazione ai predetti aspetti, saranno impegnative per la società Aggiudicataria.

L'Appaltatore si impegna, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 del Codice Civile, a far rispettare gli obblighi di cui al presente articolo anche agli eventuali esecutori di parti delle attività oggetto del Contratto.

Nel caso in cui il personale dell'Appaltatore o dei subappaltatori o subcontraenti ponga in essere comportamenti, anche omissivi, tali da non consentire il buono svolgimento delle attività di cui al presente servizio, tanto da costituire grave inadempimento nell'esecuzione dell'appalto, o violino gli obblighi di cui ai regolamenti e le disposizioni sopra citati, la Stazione Appaltante potrà risolvere di diritto il contratto stipulato con l'appaltatore (art. 1456 Codice Civile) e incamerare il deposito cauzionale definitivo, fatto salvo il diritto di agire per il risarcimento di ogni ulteriore conseguente danno subito (art.1382 Codice Civile).

3.1 DOTAZIONI DEL PERSONALE

Tutto il personale dovrà essere dotato di apposito tesserino di riconoscimento, corredato di fotografia, e riportante i propri dati identificativi, eventualmente anche numerici, nonché la denominazione della ditta di appartenenza.

Tutto il personale dovrà essere munito di abbigliamento (divisa) e calzature rispondenti ai requisiti di legge, il cui costo sarà a totale carico dell'Aggiudicataria.

L'Appaltatore dovrà dotare, a proprie spese, il proprio personale di tutti i dispositivi di protezione individuale, necessari per l'esecuzione delle attività connesse con l'espletamento del presente appalto, secondo le vigenti disposizioni di legge e secondo quanto previsto nel presente Capitolato. Viene fatta eccezione per quei dispositivi di protezione individuale prescritti dal Responsabile/preposto del Reparto/Servizio dell'Azienda ULSS 2 per l'accesso alle relative strutture, per i quali la fornitura e le indicazioni di utilizzo saranno fornite dalla Stazione Appaltante.

ART. 4 – CARATTERISTICHE DEI TRASPORTI

Tutti i trasporti di cui ai punti 1), 2), 3) e 4) dell'art. 2 del presente capitolato, verranno effettuati a piedi dal personale della Ditta aggiudicataria.

Per quanto concerne il trasporto del materiale biologico di cui ai punti 1) e 2) dell'art. 2, l'Azienda ULSS 2 fornirà i contenitori refrigerati ed i carrelli.

In relazione al predetto trasporto, il personale dell'aggiudicatario dovrà attenersi alle disposizioni di cui agli Allegati n. 2 e n. 3 al presente capitolato (istruzione operativa 14 e istruzione operativa 35 del Sistema di gestione sicurezza dell'Azienda ULSS 2).

Per il trasporto di pazienti di cui al punto 3) dell'art. 2 del presente capitolato l'Azienda ULSS 2 fornirà al personale dell'aggiudicatario apposito carrello per trasferimento di letti. I letti e le carrozzine utilizzati per tale trasporto sono di proprietà dell'Azienda ULSS.

La Ditta dovrà garantire la rintracciabilità/reperibilità del personale durante l'esecuzione del servizio, per eventuali urgenze. L'Azienda ULSS 2 doterà il suddetto personale di telefoni cordless.

ART. 5 - ATTIVITA' GESTIONALE

Per ogni richiesta di missione di cui ai punti 2), 3) e 4) all'art. 2 del presente capitolato la ditta appaltatrice dovrà provvedere alla registrazione mensile dell'attività di trasporto anche su supporto informatico, secondo le istruzioni che verranno fornite all'interno dei protocolli operativi di cui al successivo articolo 6 del presente capitolato.

Il documento informatico contenente la suddetta registrazione dovrà essere trasmesso alla Stazione Appaltante entro il giorno 5 del mese successivo allo svolgimento dell'attività.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, le istruzioni prevederanno la compilazione di un apposito registro mensile contenenti i seguenti dati per ciascun operatore:

- numero di trasporti effettuati distinti per tipologia, per fascia oraria mattutina e pomeridiana;
- indicazione, in caso di trasporto di pazienti, se effettuato mediante letto o carrozzina.

Inoltre, ciascun operatore dell'Aggiudicataria, addetto ai servizi di cui al presente capitolato, dovrà compilare, al termine della giornata, un apposito prospetto giornaliero, eventualmente anche su supporto informatico, secondo le istruzioni operative che verranno fornite all'interno dei protocolli operativi di cui al successivo articolo 6 del presente capitolato, relativo alle singole attività previste ai punti da 1 a 4 all'art. 2 del capitolato medesimo.

Il prospetto giornaliero dovrà essere reso disponibile a richiesta della Stazione Appaltante. L'aggiudicatario dovrà produrre il prospetto entro 10 giorni dalla richiesta.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, le istruzioni prevederanno la compilazione di appositi registri contenenti i seguenti dati:

- richiedente
- data e ora della richiesta
- tipologia trasporto
- data e ora di inizio del trasporto
- data e ora di termine del trasporto
- sede di partenza e sede di destinazione
- per il punto 3 dell'art. 2 del capitolato iniziali del nome e cognome del paziente trasportato

ART. 6 - ATTIVAZIONE DEI SERVIZI

I servizi devono essere attivati **entro il termine massimo di 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi** dalla data di sottoscrizione del contratto.

Nel caso di esecuzione anticipata in via d'urgenza i servizi devono essere attivati:

- entro il giorno successivo decorrente dalla data del verbale di consegna anticipata in via d'urgenza;
- entro il giorno espressamente indicato nel verbale di consegna anticipata in via d'urgenza.

Prima dell'avvio del servizio, verranno tenuti degli incontri tra Appaltatore e Stazione appaltante volti a definire uno o più protocolli operativi, concordati e vincolanti tra le parti, che definiranno nel dettaglio le modalità di gestione del servizio.

ART. 7 – CONTINUITÀ DEL SERVIZIO

Poiché il servizio contemplato è da ritenersi un servizio pubblico essenziale, l'Aggiudicataria non può non eseguire lo stesso, sospendere o eseguire con ritardo ovvero effettuare il medesimo in maniera difforme da quanto stabilito nel presente Capitolato, pena la risoluzione del contratto.

L'aggiudicataria assume a proprio carico le responsabilità del buon funzionamento del servizio, programmando tutte le iniziative atte ad evitare l'interruzione del medesimo, ed è tenuta a garantire altresì la presenza di personale idoneo nonché la continuità del servizio.

Qualunque evento, carenza e/o disservizio che possa pregiudicare l'esecuzione dell'appalto dovrà essere segnalato nel più breve tempo possibile e comunque non oltre le 24 ore dal suo verificarsi.

In caso di assenza programmata del personale (a titolo esemplificativo per ferie programmate o cessazione del rapporto di lavoro), deve essere garantita la presenza di personale sostitutivo. Dovrà essere garantito il passaggio di consegne tra il personale uscente ed il nuovo incaricato.

Anche in caso di assenza non prevedibile del personale dipendente dell'Appaltatore (es. malattia o infortunio) lo stesso dovrà essere sostituito tempestivamente, fermo restando che il servizio deve comunque essere garantito secondo gli standard richiesti dal presente Capitolato. Dovrà essere garantito l'addestramento del nuovo incaricato relativamente a percorsi ed a indicazioni organizzative.

L'Appaltatore dovrà provvedere a comunicare i nominativi, la qualifica ed il curriculum vitae con percorso formativo del personale sostitutivo.

La comunicazione dei nominativi dei sostituti, dovrà avvenire, in caso di assenza prevedibile, almeno con 2 (due) giorni lavorativi di anticipo rispetto alla data di sostituzione..

La sostituzione del personale assente sarà disposta senza alcun costo aggiuntivo per l'Azienda.

ART. 8 – REFERENTE RESPONSABILE DEI RAPPORTI CON LA DITTA AGGIUDICATARIA

La Ditta aggiudicataria, prima dell'avvio del servizio, comunicherà all'Azienda ULSS il nominativo del proprio Referente responsabile degli aspetti organizzativi e gestionali del servizio, al quale rivolgersi in ogni momento in caso di necessità. Verranno individuati anche uno o più delegati, con identici poteri e obblighi, che fungeranno da riferimento in caso di assenza o impedimento del referente.

Verranno tenuti incontri periodici tra il Referente dell'Azienda ULSS ed il Referente della Ditta, ed eventualmente gli operatori della stessa, finalizzati alla verifica dell'andamento puntuale del servizio.

Potrà, inoltre, essere previsto un incontro ogni qualvolta insorgano particolari problematiche.

Tali incontri dovranno essere concordati direttamente tra il Referente ULSS e il Referente della Ditta.

ART. 9 - PERIODO DI PROVA

Per i primi **6 (sei) mesi** l'appalto s'intenderà conferito a titolo di prova, al fine di consentire all'Azienda ULSS n. 2 Marca trevigiana una valutazione ampia e complessiva del rapporto contrattuale.

Il contratto si risolve nel caso di mancato superamento del periodo di prova, valutato secondo quanto previsto dal presente Capitolato.

La comunicazione di mancato superamento del periodo di prova alla Ditta aggiudicataria verrà data con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari rispetto alla scadenza dei primi sei mesi.

Qualora la Ditta aggiudicataria non superi il periodo di prova, l'Azienda ULSS n. 2 Marca trevigiana si riserva la facoltà di affidare il servizio oggetto del presente appalto, per il restante periodo, alla Ditta che segue nella graduatoria della gara.

All'Appaltatore che non avrà superato il periodo di prova potrà essere addebitato il maggior prezzo eventualmente pagato per l'acquisto del servizio oggetto del presente capitolato, fatto comunque salvo il diritto di agire per il risarcimento di ogni conseguente danno subito.

ART. 10 - OBBLIGHI DELLA DITTA

La Ditta aggiudicataria dovrà svolgere il servizio con la massima professionalità, assicurando sempre efficienza ed efficacia.

La Ditta aggiudicataria dovrà conformarsi, nel corso del contratto, a tutte le eventuali nuove disposizioni che dovessero intervenire in relazione al servizio nonché in materia di innovazione tecnologica.

Sono a carico dell'Appaltatore, oltre a quanto sopra descritto, tutti gli oneri e i rischi relativi all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, nonché ogni ulteriore attività che si rendesse necessaria od opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste.

L'Appaltatore è tenuto ad eseguire tutte le prestazioni oggetto del presente Capitolato nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni in esso contenuti.

L'Appaltatore si impegna, tra l'altro, a:

- tenere completamente indenne la Stazione appaltante per i danni che dovessero derivare a persone e/o cose nell'esercizio della propria attività;

- garantire l'osservanza della disciplina UE, nazionale e regionale in materia di tutela per la responsabilità civile verso terzi per sinistri che possono derivare agli utenti o a terzi durante l'espletamento del servizio.
- realizzare ed attuare procedure, protocolli, istruzioni operative a supporto per garantire un adeguato livello di qualità delle prestazioni erogate;
- provvedere alla completa organizzazione del proprio personale;
- garantire l'osservanza di tutte le norme UE, nazionali e regionali, di legge e di regolamento, e comunque, delle norme di ogni rango e tipologia, nessuna esclusa, ivi comprese quelle emanate da A.N.AC., in relazione ad ogni aspetto relativo all'erogazione dei servizi in appalto ed all'esercizio della propria attività.

Il servizio sarà svolto con organizzazione e gestione autonoma da parte dell'aggiudicatario, senza diretti interventi, gerarchici e dispositivi, della Stazione appaltante suddetto personale.

Pertanto, tutto il personale adibito al servizio oggetto del contratto opera sotto l'esclusiva responsabilità dell'Aggiudicatario, sia nei confronti dei terzi, sia nei confronti della Stazione appaltante.

Il personale in servizio è tenuto a rispettare le consuete norme di educazione e rispetto che definiscono un comportamento civile e corretto, attenendosi comunque alle linee indicate dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici adottato dalla Stazione appaltante.

La Stazione appaltante si riserva di effettuare accertamenti amministrativi per verificare il rispetto delle normative vigenti e delle condizioni contrattuali per quanto concerne il personale impiegato nell'appalto.

L'Appaltatore dovrà, a pena di risoluzione del contratto, produrre su richiesta della Stazione appaltante tutta la documentazione necessaria al fine di comprovare il permanere dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

ART. 11 - OBBLIGHI DI RISERVATEZZA E SEGRETEZZA

L'Aggiudicatario è tenuto:

- a mantenere riservati i dati sanitari, economici, statistici, amministrativi, anagrafici concernenti i pazienti ed utenti del servizio nonché concernenti il personale dell'Azienda ULSS 2, i fornitori e i collaboratori a qualsiasi titolo, di cui venga a conoscenza, in relazione alla effettuazione delle prestazioni di cui alla presente gara d'appalto e nel rispetto del Regolamento UE n. 679 del 04.05.2016 in materia di protezione dei dati personali, denominato "General Data Protection Regulation", in vigore dal 25.05.2018;
- a designare un Responsabile della Protezione dei Dati Personali (detto Dpo), mediante contratto o altro atto equipollente, in possesso di specifici requisiti come competenza, esperienza, indipendenza, autonomia di risorse, con il compito di garantire la tutela della privacy attraverso la verifica della corretta applicazione del Regolamento, la formazione del personale, ecc.. Al fine di garantire un trattamento lecito e trasparente, tale soggetto dovrà:
 - tenere il registro dei trattamenti (solo per gli organismi con più di 250 dipendenti), ove indicare le operazioni poste in essere, utile per valutare i rischi;
 - adottare idonee misure tecniche e organizzative per garantire la sicurezza dei trattamenti;
 - notificare le violazioni di dati personali all'autorità di controllo, entro le 72 ore dalla scoperta;
 - a non divulgare i dati in alcun modo ed in qualsiasi forma;
 - a non fare oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo i dati acquisiti per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del servizio;
 - ad adottare idonee e preventive misure di sicurezza atte ad eliminare o comunque, a ridurre al minimo qualsiasi rischio di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati personali trattati, nonché ad eliminare

- il rischio di accesso non autorizzato o non conforme;
- a nominare per iscritto eventuali incaricati del trattamento, persone autorizzate al trattamento dei dati sotto l'autorità diretta del titolare o del responsabile, curandone l'aggiornamento periodico e la formazione;
 - a gestire e controllare in modo adeguato le modalità di trattamento, al fine di evitare accessi non autorizzati e trattamenti non consentiti dei dati sensibili;
 - in caso di trattamento di dati con strumenti diversi da quelli elettronici, a controllare l'accesso ai dati e conservare gli stessi in archivi debitamente custoditi.

L'Aggiudicatario si impegna ad usare nei confronti di tali dati riservati un livello di discrezione non inferiore alla cura e discrezione usate dallo stesso nei confronti dei propri dati di natura similare;

L'Aggiudicatario è responsabile per l'esatta osservanza degli obblighi di segretezza anzidetti da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi. Si impegna, altresì, ad attenersi scrupolosamente alla normativa vigente sul trattamento dei dati e si impegna a comunicare all'Azienda ULSS 2 Marca trevigiana i nominativi dei propri collaboratori incaricati del trattamento dei dati.

Gli obblighi sopra elencati non concernono i dati che siano o divengano di pubblico dominio, nonché, salva diversa pattuizione, le idee, le metodologie e le esperienze tecniche che l'Aggiudicatario sviluppi o realizzi in esecuzione delle prestazioni contrattuali.

Conformemente l'Amministrazione manterrà riservate, in fase di esecuzione contrattuale, le informazioni tecniche dell'Impresa di cui venga a conoscenza nonché i dati tecnici forniti dall'Impresa stessa.

L'Aggiudicatario, infine, è tenuto a consegnare, al termine del rapporto contrattuale e su supporto informatico, tutti i dati e le informazioni di carattere anagrafico e statistico, riguardanti il servizio svolto.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Azienda ULSS 2 Marca trevigiana ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che l'Aggiudicatario sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all'Azienda stessa ed ai terzi.

Per il trattamento dei dati personali e il consenso al trattamento si rinvia, inoltre alle previsioni dell'Accordo per la nomina a responsabile esterno del trattamento dei dati personali, che viene adottato ai sensi Regolamento (UE) 2016/679.

ART. 12 - GARANZIA DEFINITIVA

La Ditta Aggiudicataria è obbligata a costituire una garanzia definitiva a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione, a favore dell'Azienda, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 a copertura degli oneri per il mancato o inesatto adempimento di tutte le obbligazioni del contratto.

L'importo della garanzia definitiva è pari al 10% (dieci per cento) - eventualmente incrementato ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. - dell'importo complessivo di affidamento, al netto dell'IVA.

Se la garanzia è costituita mediante deposito in contanti, l'Aggiudicataria deve effettuare un pagamento spontaneo nella sezione "Altre tipologie di pagamento" nel portale Mypay della Regione Veneto, alla voce **08. Versamento somme a garanzia definitiva o provvisoria**. Il pagamento potrà essere effettuato nel predetto portale mediante accesso al sito internet <http://www.aulss2.veneto.it>, sezione "pagamenti".

La fideiussione deve avere decorrenza dalla data di esecuzione del contratto e scadenza iniziale superiore di almeno sei mesi rispetto alla scadenza presunta del contratto.

La fideiussione, a scelta dell'Aggiudicataria, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

La fideiussione deve prevedere espressamente:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale,
- la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile,
- l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante. Con tale clausola il fideiussore si obbliga, su semplice richiesta dell'Azienda Ulss, ad effettuare il versamento della somma richiesta anche in caso di opposizione del soggetto aggiudicatario ovvero di terzi aventi causa.

La garanzia deve essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico n. 31 del 19/01/2018.

Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste all'art. 93, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016.

L'ammontare della garanzia definitiva sarà comunicato dall'Azienda e la Ditta Aggiudicataria dovrà provvedere alla costituzione e trasmissione della stessa entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione.

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento, l'acquisizione della garanzia provvisoria oltre che l'addebito dei danni e delle maggiori spese per l'Azienda.

Lo svincolo della garanzia avverrà solo dopo l'esecuzione completa e regolare di tutti gli obblighi contrattuali, fatto salvo quanto stabilito nel citato art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016. Trascorsi 180 giorni dalla scadenza del contratto, lo svincolo avverrà automaticamente fatti salvi i casi in cui il RUP abbia segnalato la non corretta e/o completa esecuzione del contratto.

In caso di associazioni temporanee di imprese, consorzi ordinari e GEIE, la garanzia definitiva dovrà essere prestata dall'Impresa mandataria (Capogruppo).

Nel caso di associazioni temporanee di imprese, consorzi ordinari, imprese retiste, GEIE, (art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g) del D. Lgs. n. 50/2016), la riduzione dell'importo della garanzia del 50% è possibile solo se tutte le imprese, costituenti l'associazione, il consorzio ordinario, il GEIE o la rete di imprese che partecipano alla gara, sono in possesso della certificazione di qualità.

In caso di partecipazione di consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, la riduzione dell'importo della garanzia del 50% per il possesso della certificazione di qualità è possibile solo se la predetta certificazione è posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93 comma 7 del Codice, si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata esecutrice oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o della/e consorziate/e esecutrice/i.

In caso di avvalimento, la garanzia definitiva dovrà essere prestata dall'Aggiudicatario.

La riduzione dell'importo della garanzia è possibile solo se l'aggiudicatario possiede i requisiti per la sua riduzione indipendentemente dal fatto che gli stessi siano posseduti dall'impresa ausiliaria.

E' fatto salvo l'esperimento di ogni altra azione a titolo di risarcimento danni derivante dal mancato o inesatto adempimento.

ART. 13 - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO E SPESE CONTRATTUALI

Successivamente all'aggiudicazione, sarà stipulato apposito contratto, ai sensi e con le modalità previste all'art. 32 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

Il contratto verrà stipulato entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione.

Se la stipula del contratto non avverrà entro il termine suddetto per causa imputabile all'Appaltatore (es. mancata presentazione dei documenti contrattuali), quest'ultimo decadrà dall'aggiudicazione e la Stazione appaltante acquisirà la garanzia provvisoria oltretutto riservarsi l'addebito degli eventuali danni e delle eventuali maggiori spese per l'Azienda.

Tutte le spese inerenti e conseguenti la stipulazione del contratto saranno a carico dell'Aggiudicataria.

Per quanto concerne l'imposta di bollo, troveranno applicazione le disposizioni del D.P.R. 642/1972, la Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 97/E del 27/03/2002, la Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 11/E del 03/04/2006 e la Legge n. 71 del 24/06/2013.

Nel dettaglio, saranno assoggettati ad imposta di bollo:

- il Contratto;
- il Capitolato Speciale d'Appalto;
- gli eventuali chiarimenti forniti in sede di gara;
- l'Offerta economica;
- il Patto di integrità in materia di contratti pubblici di cui al Protocollo di legalità del 06/04/2017.

In caso di urgenza, il committente, nelle more della stipula del contratto, può disporre l'anticipata esecuzione dello stesso, ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016.

Nel caso in cui la Ditta aggiudicataria si sciolga dal vincolo dell'aggiudicazione e, conseguentemente, non stipuli il contratto, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di scorrere la graduatoria definitiva di gara, al fine di individuare il nuovo offerente affidatario.

L'Azienda si riserva la facoltà di scorrere la graduatoria anche nel caso in cui l'Aggiudicataria receda dal contratto.

Il contratto non conterrà la clausola compromissoria.

L'Azienda ULSS 2 nel contratto sottoscritto con la Ditta Aggiudicataria inserirà, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale quest'ultima si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla L. 136/2010 s.m.i., ed in particolare dall'art. 3 "Tracciabilità dei flussi finanziari".

ART. 14 - CLAUSOLA SOCIALE

Nel rispetto della normativa vigente, opera nel presente contratto la cosiddetta clausola sociale. La clausola sociale di assorbimento del personale prevede di impiegare, per l'esecuzione dell'appalto, i lavoratori del precedente appalto a condizione che il numero e la qualifica degli stessi siano armonizzabili con l'organizzazione di impresa della ditta aggiudicataria e con le esigenze tecnico-organizzative previste per l'esecuzione dell'appalto stesso. Si vedano al riguardo le informazioni, le prescrizioni e i dati forniti con il Disciplinare di gara.

ART. 15- PERSONALE DIPENDENTE E OSSERVANZA DELLA LEGISLAZIONE SUL LAVORO

Tutto il personale impiegato per l'esecuzione delle prestazioni in appalto dovrà avere regolare contratto con la Ditta Aggiudicataria dell'appalto stesso.

L'Appaltatore deve avvalersi di propri operatori qualificati / specializzati, che parlino la lingua italiana.

Tutto il personale dovrà inoltre mantenere un comportamento improntato alla massima educazione e correttezza, nonché agire in ogni occasione con la diligenza professionale specifica che le prestazioni in appalto richiedono. Il personale dovrà garantire la riservatezza delle informazioni riferite alle persone che fruiscono dei servizi oggetto del contratto.

L'Azienda ULSS 2 si riserva la facoltà di chiedere la motivata sostituzione del personale dell'Aggiudicataria, qualora quest'ultimo non si sia comportato con correttezza, non consenta il buon svolgimento delle attività, o abbia posto in essere comportamenti in contrasto con i regolamenti e le procedure aziendali dell'ULSS 2, ed in ogni caso qualora sia oggetto di due segnalazioni notificate dalla Stazione Appaltante all'Aggiudicataria.

L'aggiudicatario è tenuto ad ottemperare alle prescrizioni della legge 12 marzo 1999, n. 68

La Ditta è sottoposta a tutti gli obblighi, verso i propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, ed assume a suo carico tutti i relativi oneri.

Si applicano le disposizioni di cui all'art. 30 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. a salvaguardia della adempienza contributiva e retributiva.

Per quanto ivi non previsto valgono le disposizioni sulla legislazione del lavoro.

ART. 16 – SISTEMA DI MONITORAGGIO E CONTROLLO

A) Descrizione generale del sistema di controllo e monitoraggio

L'Azienda ULSS n. 2 si riserva la facoltà di effettuare tutti i controlli ritenuti necessari per verificare l'esatto adempimento delle prestazioni indicate nel presente Capitolato.

I controlli si riferiranno agli standard qualitativi e quantitativi stabiliti dal presente Capitolato oltre a quelli dichiarati dalla Ditta in sede di presentazione dell'offerta di gara.

Con l'espressione *sistema di controllo* si intende quello strumento volto ad accertare l'esistenza o meno dei requisiti cardine del Servizio prestato dalla Ditta, accertamento all'esito del quale, in caso di riscontrata mancanza dei predetti requisiti, l'Azienda ULSS n. 2 procederà direttamente con l'invio di contestazioni e l'applicazione delle relative penali.

Il *sistema di monitoraggio*, invece, è uno strumento utilizzato al fine di misurare il livello del Servizio prestato dalla Ditta, valutando, pertanto, la performance fornita da quest'ultima.

Tale sistema, garantendo la facoltà di monitorare la prestazione resa, permette di valutare la stessa anche allo scopo di individuare un eventuale miglioramento del Servizio. Viene definita altresì la modalità con cui procedere con le contestazioni e l'applicazione di eventuali penali per servizi resi al di sotto della soglia di accettazione.

Lo scopo e la finalità di tale sistema risulta pertanto duplice, consistendo sia nella verifica del Servizio reso, sia, nel caso risultasse necessario, nell'indicazione delle azioni di miglioramento da applicare.

Più precisamente, tale attività ha per oggetto i requisiti essenziali del Servizio reso, la performance del Servizio, la *customer satisfaction* dei destinatari del Servizio, oltre che l'esecuzione di *audit* del sistema.

In merito a ciò si individuano e descrivono gli strumenti e le modalità attraverso le quali tale operazione di controllo e monitoraggio trova concreta attuazione.

Criterio guida è quello per cui tale sistema deve essere posto in essere attraverso la combinazione di strumenti e modalità, capaci di garantire l'ottimizzazione del rapporto tra l'efficacia del controllo e il costo del controllo da eseguirsi. Tale valutazione dovrà prevedere un vantaggio sia per l'ULSS n. 2, che avrà un conseguente impatto sia sul servizio ricevuto sia per il prestatore del Servizio che, diversamente, avrà un impatto sulla modalità di erogazione del Servizio stesso.

B) Elementi oggetto di controllo

Sono qui di seguito individuati i campi sui quali il controllo va eseguito.

a) Controllo dei requisiti del Servizio

Per requisiti del Servizio si intendono quegli elementi costitutivi essenziali che connaturano la prestazione resa dalla Ditta e che la stessa è tenuta a garantire all'ULSS n. 2 secondo quanto specificato in relazione ai singoli interventi oggetto del Servizio.

Tale tipologia di controllo ha lo scopo di accertare l'esistenza o meno dei requisiti minimi ed essenziali del Servizio senza i quali il Servizio stesso non può considerarsi tale. Tale attività è pertanto volta a garantire l'esecuzione della prestazione dovuta secondo quanto indicato nel contratto.

b) Monitoraggio dei livelli - *performance* del Servizio (Service Level Agreement)

Il monitoraggio della performance del Servizio ha lo scopo di valutare l'andamento ed il risultato del processo di erogazione del Servizio medesimo, valutando la bontà dello stesso attraverso l'analisi di *specifici indicatori*.

Più precisamente, tale monitoraggio, viene posto in essere per migliorare e valutare se la performance prestata dalla Ditta è in linea con le aspettative e le necessità degli utilizzatori.

In particolare, per ogni elemento del servizio considerato, in relazione ad ogni indicatore, vengono definite al più le seguenti soglie di accettazione secondo le seguenti modalità:

- conforme al servizio richiesto: tale soglia intende delineare il limite prestazionale, al di sopra del quale l'ULSS n. 2 e quindi l'utilizzatore ricevono un servizio in linea con le aspettative;

- conforme ma da migliorare: tale soglia intende delineare quella condizione nella quale il servizio reso è conforme a quanto richiesto, ma soggetto ad un miglioramento. Tale livello si presenta in quelle condizioni per le quali il livello prestazionale potrebbe essere migliorato, aumentando la capacità di soddisfazione degli utilizzatori, in tutti i suoi aspetti. Ciò si rispecchia quando il fornitore/utilizzatore evidenziano dei miglioramenti senza introdurre elementi aggiuntivi di servizio;

- da rifiutarsi: tale soglia intende delineare il limite al di sotto del quale il servizio non si intende accettabile.

Tale sistema garantisce la possibilità di accertare la capacità della Ditta di rispettare il livello del servizio richiesto oltre che di comprendere la capacità del fornitore di attivare azioni di miglioramento nel caso gli indicatori evidenzino *performance* sotto la soglia.

C) Revisione del sistema di monitoraggio e controllo

La revisione del sistema di monitoraggio e controllo consiste in quel procedimento volto a rivedere e revisionare l'intero sistema al fine di individuare l'adozione di eventuali elementi migliorativi alla luce del principio di ottimizzazione tra i costi del controllo e la loro efficacia. Detto aggiornamento potrà, inoltre, essere apportato nei casi di nuove conoscenze tecnico-scientifiche relative agli strumenti e alle modalità di controllo e monitoraggio, nonché alla loro efficacia. Il procedimento di revisione sarà adottato su richiesta da parte dell'Azienda e comunicato all'Appaltatore.

D) Verifica, monitoraggio e controllo del servizio

L'Azienda ULSS 2 si riserva di attivare, nel corso della durata dell'appalto, un sistema di monitoraggio volto a verificare la corrispondenza della sua esecuzione con quanto previsto nei documenti di gara, nel progetto tecnico dell'Appaltatore (controllo dei requisiti e dei livelli di servizio). Nel sistema di monitoraggio verranno definite anche le periodicità dei controlli.

1- MONITORAGGIO DEI REQUISITI

I controlli dei requisiti consistono nella verifica degli elementi essenziali del servizio, al fine di valutare la rispondenza a quanto dichiarato e/o previsto.

L'ULSS n. 2, per mezzo dei suoi referenti ed in presenza (non vincolante) della Ditta aggiudicataria, ha la facoltà di verificare gli elementi di monitoraggio di cui all'Allegato 4) sezione monitoraggio dei requisiti.

Gli esiti dei controlli verranno comunicati alla Ditta dall'Azienda appaltante per le eventuali controdeduzioni che dovranno essere tempestive e comunque avvenire entro giorni 10.

Eventuali anomalie che non fossero prontamente risolte verranno segnalate all'Ufficio amministrativo competente per la formale contestazione e l'eventuale applicazione delle penali e/o delle azioni di miglioramento necessarie.

2 - LIVELLO DEL SERVIZIO

I monitoraggi del livello del Servizio consistono nella verifica del risultato del Servizio nel rispetto di quanto stabilito nel presente Documento e saranno effettuati con la periodicità che verrà determinata dall'Azienda ULSS 2.

Il sistema basato su principi di obiettività, controllo statistico e misurabilità si comporrà dei seguenti elementi:

- addetti al controllo e responsabile del controllo;
- strumenti/attrezzature di misurazione.

La Ditta dovrà provvedere alla raccolta dati e alla loro registrazione anche per ottenere gli indicatori previsti. Tali dati dovranno essere inseriti negli appositi documenti informatici e registri di cui all'art. 5.

La Ditta dovrà rendere sempre disponibili i dati di registrazione indicati.

Gli indicatori per il monitoraggio del livello del servizio sono indicati nell'Allegato 5) Sezione relativa al monitoraggio del livello del servizio.

È previsto un periodo di messa a punto del sistema dei controlli di massimo 6 mesi dall'inizio del servizio. Per un periodo di messa a punto inferiore ai 6 mesi, si procederà con la relativa verbalizzazione e ne sarà

documentato il termine da parte dell'Azienda ULSS n. 2. Qualora decorrano i 6 mesi, si presume comunque portato a completamento il periodo di messa a punto.

E) – Analisi del monitoraggio e controllo, miglioramento

Scopo del sistema di monitoraggio e controllo descritto nei paragrafi precedenti è quello di fornire elementi oggettivi per valutare l'andamento della gestione del processo/servizio oggetto del presente Documento.

In funzione della tipologia di monitoraggi e controlli e delle frequenze, verrà definito nella fase di avvio del servizio, un momento (es. riunione trimestrale) di analisi degli esiti dei monitoraggi e controlli eseguiti nel periodo di riferimento. Scopo di tale analisi è quello di:

- 1) valutare il rispetto dei requisiti contrattuali;
- 2) valutare l'andamento delle performance del processo/servizio;
- 3) definire eventuali azioni di miglioramento (sia a carico della Ditta, che dell'Azienda ULSS 2) da intraprendersi;
- 4) valutare l'efficacia delle azioni di miglioramento precedentemente eseguite;
- 5) circoscrivere eventuali casi per i quali è necessario procedere con la valutazione delle penali.

Al termine dell'incontro, eseguito con la presenza della Ditta aggiudicataria e dell'Azienda ULSS n. 2, verrà redatto un verbale d'incontro che esplicita le decisioni per ognuno dei suddetti punti.

ART. 17 – CONTESTAZIONI E PENALI

In caso di difformità del servizio rispetto agli obblighi contrattualmente assunti, si procederà all'applicazione di penali fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno e le diverse ipotesi di risoluzione contrattuale per inadempimento.

L'applicazione delle penali avverrà di norma a seguito di controlli svolti ai sensi delle disposizioni contenute nei precedenti articoli nonché di verifiche puntuali o a campione delle prestazioni eseguite dall'Aggiudicataria, sulla base di quanto segue.

Penali per non conformità. L'Azienda ULSS 2 si riserva di applicare una penale, a seguito di violazioni inerenti al monitoraggio dei requisiti del servizio indicati nell'Allegato 4) "Monitoraggio dei requisiti" che va da un minimo di 500,00 Euro ad un massimo di 1.500,00 Euro a seconda della gravità riscontrata, sulla base di un protocollo operativo concordato tra le parti.

Penali relative al livello di servizio. Per ogni elemento oggetto di controllo e per ogni SLA di cui all'Allegato 5) "Monitoraggio livello del servizio" non rispettato, l'Azienda si riserva di applicare una penale compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale annuo ovvero una penale in misura fissa, da determinarsi in relazione alla gravità e numerosità delle non conformità rilevate e secondo le modalità di quantificazione declinate nell'Allegato in questione. Le penali comunque complessivamente non possono superare il 10% dell'importo contrattuale stesso.

L'importo che verrà considerato come base di calcolo viene specificato nell'Allegato 5) "Monitoraggio livello del servizio", al quale si rinvia.

Tutte le contestazioni ufficiali operate nei confronti dell'Aggiudicataria saranno precedute da un riscontro dei fatti effettuato in contraddittorio con il Responsabile del servizio della Ditta stessa o generando elementi oggettivi di presenza delle contestazioni.

L'Azienda farà pervenire all'Aggiudicataria, per iscritto, a mezzo posta elettronica certificata, le osservazioni, le eventuali contestazioni, i rilievi conseguenti ai controlli effettuati dal proprio personale incaricato e comunicherà altresì l'ammontare di eventuali penali ed eventuali prescrizioni alle quali l'Aggiudicataria dovrà uniformarsi nei tempi che l'Azienda indicherà.

L'Appaltatore potrà comunicare, in ogni caso, per iscritto le proprie deduzioni supportate da una chiara ed esauriente documentazione, nel termine massimo di 10 (dieci) giorni solari e continuativi dalla ricezione della contestazione stessa.

Qualora le predette deduzioni non pervengano nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio insindacabile della Stazione Appaltante a giustificare l'inadempimento, saranno applicate all'Appaltatore le penali a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

L'Appaltatore dovrà procedere al pagamento delle penali entro 60 gg. dalla comunicazione, trascorsi i quali, l'incameramento di quanto dovuto a titolo di penale avverrà, in via prioritaria sulla prima fattura in scadenza e, se non sufficiente, mediante ritenzione sulle somme spettanti all'Appaltatore - in esecuzione del rapporto intrattenuto con la Stazione Appaltante o a qualsiasi altro titolo dovute - e/o sulla cauzione. Nel caso di incameramento totale o parziale della cauzione, l'Appaltatore dovrà provvedere alla ricostituzione della stessa nel suo originario ammontare.

La richiesta e/o pagamento delle penali di cui al presente articolo, non esonera l'Appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo del pagamento della penale medesima.

Qualora l'importo complessivo delle penali inflitte all'Impresa raggiunga la somma complessiva pari al 10% del corrispettivo globale del contratto, la Stazione Appaltante ha facoltà, in qualunque tempo, di risolvere di diritto il contratto, oltre il risarcimento di tutti i danni.

L'Appaltatore prende atto che l'applicazione delle penali previste dal presente capitolato non preclude il diritto della Stazione Appaltante di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

ART. 18 - CORRISPETTIVI E REVISIONE PREZZI

I corrispettivi contrattuali dovuti all'Appaltatore dalla Stazione appaltante sono calcolati sulla base del canone offerto riportato nell'offerta economica.

In relazione al presente servizio, il canone di aggiudicazione si intende fisso ed invariabile per tutta la durata del contratto.

I corrispettivi sono comprensivi di tutti i costi derivanti dall'esecuzione del presente appalto, compresi i costi diretti, indiretti, tra cui rientrano a titolo esemplificativo ma non esaustivo, i costi del personale, i costi relativi alle divise e ai dispositivi di protezione individuale (fatto salvo quanto previsto dall'art. 3.1 del presente capitolato), i costi relativi alla gestione amministrativa, ed altri costi generali .

Tutti i predetti corrispettivi si riferiscono ai servizi prestati a perfetta regola d'arte e nel pieno rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente documento e negli altri atti di gara, pena la risoluzione di diritto del Contratto.

Gli stessi sono dovuti unicamente al Fornitore. Qualsiasi soggetto terzo, ivi compresi eventuali sub-fornitori o subappaltatori, non possono vantare alcun diritto nei confronti della Stazione appaltante.

Le prestazioni contrattuali debbono necessariamente essere conformi, oltre a quanto previsto negli atti di gara, ivi compresi i chiarimenti emessi dall'Azienda ULSS 2, alle caratteristiche tecniche e all'offerta tecnica dell'Appaltatore. In ogni caso l'Appaltatore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni

contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula del Contratto.

Tutti gli obblighi ed oneri derivanti dall'esecuzione del Contratto e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale che deve intendersi onnicomprensivo.

ART. 19 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI

Il pagamento del servizio oggetto del presente appalto, per il quale non siano sorte contestazioni, e ferma restando l'applicazione delle eventuali penalità, sarà effettuato previa presentazione di regolare fattura all'Azienda Ulss 2, ai sensi della normativa vigente.

La fatturazione dovrà essere distinta per tipologia di attività per presidio ospedaliero.

Dovrà essere allegato ad ogni fattura un prospetto mensile contenente i seguenti dati:

- giorno di lavoro;
- luogo di lavoro;
- numero di operatori;
- ore complessive lavorate nel giorno;
- ore totali lavorate nel mese;
- il prospetto mensile su supporto informatico relativo all'attività di trasporto di cui all'art. 5 del presente capitolato, vistato dai referenti dell'Azienda ULSS.

La fatturazione dovrà essere effettuata con cadenza mensile posticipata e con presentazione, da parte della Ditta aggiudicataria, della documentazione inerente i servizi prestati, vistata per quanto di competenza delle Strutture dell'Azienda ULSS interessate, sulla base del canone offerto in sede di gara.

La Ditta aggiudicataria nei rapporti con l'AULSS2 dovrà procedere all'emissione ed alla trasmissione delle **fatture in forma elettronica**, nei termini e modalità previsti dalla normativa in vigore e di seguito richiamati.

Il pagamento delle fatture sarà effettuato purché il servizio sia stato regolarmente eseguito, secondo quanto previsto dal presente Capitolato Speciale e dall'offerta tecnica dell'Appaltatore. A tal fine la Stazione appaltante verificherà il corretto addebito del corrispettivo entro 30 gg dalla data di ricevimento delle stesse da parte dello SDI (Sistema di interscambio fatture P.A.). Il pagamento delle fatture sarà effettuato entro i 30 giorni successivi dall'esito positivo di dette verifiche di conformità di addebito del corrispettivo.

Tale termine è da considerarsi corretta prassi commerciale del settore, ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 231/02, modificato dal D.Lgs. 192/2012, e dall'art. 113-bis, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

L'operatore economico viene informato che nel sito www.aulss2.veneto.it sono state pubblicate le istruzioni operative in merito alla fatturazione elettronica.

Ciascuna fattura dovrà contenere il riferimento al contratto cui si riferisce e al CIG (Codice Identificativo Gara).

I pagamenti saranno effettuati sul conto corrente intestato all'Appaltatore di cui quest'ultimo dovrà fornire il codice IBAN, le generalità e il codice fiscale del/i delegato/i ad operare sul/i predetto/i conto/i, prima della stipula del Contratto. Il Contratto dovrà prevedere una clausola secondo cui l'Appaltatore si impegna affinché il predetto conto operi nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii.

Il pagamento delle fatture verrà effettuato a mezzo mandato del Tesoriere dell'Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana.

Il Tesoriere dell'Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana è, attualmente, "INTESA SANPAOLO S.p.A."

L'Appaltatore comunicherà tempestivamente e comunque entro e non oltre 5 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità, nome e cognome e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.

Scaduti i termini di pagamento senza che sia stato emesso il mandato, al creditore possono essere corrisposti, a fronte di specifica richiesta, gli interessi moratori nei termini disposti per legge, salvo diverso accordo tra le parti.

Qualora si verificassero contestazioni, i termini di pagamento rimarranno sospesi e riprenderanno a decorrere dalla definizione della pendenza.

La Stazione Appaltante, a garanzia della puntuale osservanza delle clausole contrattuali, può sospendere, ferma restando l'applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti all'Appaltatore cui siano state contestate inadempienze nell'esecuzione del servizio, fino a che non si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali (art. 1460 codice civile).

Resta, tuttavia, espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi di pagamento dei corrispettivi dovuti, l'Appaltatore potrà sospendere il servizio e, comunque, le attività previste nel Contratto. Qualora l'appaltatore si rendesse inadempiente a tale obbligo, il contratto si potrà risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi a mezzo PEC o con lettera raccomandata A.R. da parte dell'ULSS.

E' fatto espresso divieto all'appaltatore di cedere i crediti derivanti dal contratto stipulato con l'Azienda ULSS n. 2 Marca trevigiana, vantati nei confronti di questa.

Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, prevista dall'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i., l'appaltatore, i subappaltatori e i sub contraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati dalla fornitura oggetto del presente appalto devono utilizzare conti correnti bancari o postali, accessi presso banche o presso la società Poste Italiane Spa, dedicati anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche, fermo restando quanto previsto dal comma 5 del medesimo art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i.. Tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto devono essere registrati sui conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto al comma 3 del medesimo art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i., devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L'Azienda procederà al pagamento del corrispettivo dovuto alla Ditta aggiudicataria, previa verifica della regolarità contributiva.

In caso di R.T.I., il pagamento sarà effettuato alla capogruppo o alle singole imprese costituenti il R.T.I.

I canoni e i prezzi offerti rimarranno fissi ed invariabili per il periodo di validità del contratto e si intenderanno onnicomprensivo di ogni costo necessario all'erogazione del servizio (es: oneri retributivi, previdenziali, assistenziali, assicurativi, spese generali connesse agli automezzi, spese per l'eventuale registrazione del contratto ecc.) ad esclusione dell'I.V.A.

ART. 20 - CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO

E' vietata la cessione del contratto, ai sensi dell'art. 105 – comma 1 – del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

In caso di violazione del disposto di cui al paragrafo precedente, l'Azienda Sanitaria si riserva la facoltà di risolvere di diritto il contratto (art. 1456 C.C.) e di incamerare il deposito cauzionale definitivo, fatto salvo il diritto di agire per il risarcimento di ogni conseguente danno subito (art. 1382 C.C.).

Il subappalto è ammesso in conformità a quanto previsto dal predetto art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'aggiudicatario, che rimane unico e solo responsabile nei confronti della Stazione appaltante.

Si precisa che l'Azienda, ai sensi dell'art. 1 del "Protocollo di Legalità", di cui all'articolo appositamente dedicato nel presente Capitolato, non autorizzerà subappalti a favore delle imprese partecipanti alle operazioni di selezione e non risultate aggiudicatarie.

Con il deposito del contratto di subappalto, la Ditta appaltatrice deve trasmettere la documentazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti previsti.

Copia del contratto di subappalto dovrà essere depositata presso l'Azienda almeno 20 (venti) giorni prima della data di inizio dell'esecuzione del servizio o delle prestazioni date in subappalto.

L'affidatario è responsabile in solido con il subappaltatore, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto, dell'osservanza delle norme relative al trattamento economico o normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni.

I subappaltatori trasmettono alla Stazione appaltante, per tramite dell'affidatario, prima dell'inizio del servizio, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici.

La Ditta appaltatrice si attiva, affinché nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti sia inserita, a pena della nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010.

La Stazione appaltante verificherà l'inserimento di detta clausola nei relativi contratti.

La Ditta appaltatrice ed il subappaltatore che abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte degli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della L. 136/2010 procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la Stazione appaltante e la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo.

In caso di subappalto, si precisa che il subappaltatore deve rispettare l'organizzazione ed i dettagli tecnici/operativi proposti in sede di gara dalla Ditta appaltatrice.

ART. 21 - PROTOCOLLO DI LEGALITÀ

All'affidamento del servizio di cui trattasi si applicano:

- a) le disposizioni di cui al D.Lgs. 06.09.2011 n. 159 e s.m.i.;
- b) le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità sottoscritto dalla Stazione appaltante con la Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Treviso, in data 06/04/2017, ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
- c) il protocollo di legalità sottoscritto in data 17/09/2019 tra Regione Veneto, Uffici territoriali del Governo del Veneto, Anci e Upi, ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

Il contratto che verrà stipulato con la Ditta aggiudicataria della presente procedura verrà immediatamente ed automaticamente risolto (ai sensi dell'art. 1456 c.c.) al verificarsi di una delle seguenti condizioni:

- 1) vengano comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula dello stesso, informative interdittive ai sensi dell'art. 91, del D.Lgs. 06.09.2011 n. 159 e s.m.i.

In tal caso la stazione appaltante applica a carico della Ditta Aggiudicataria, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, una penale nella misura del 10% del valore del contratto, salvo il maggior danno.

Ove possibile, le penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante del relativo importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile.

2) in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale.

A tal fine si considera in ogni caso inadempimento grave:

a) la violazione di norme che ha comportato il sequestro del luogo di lavoro, convalidato dall'autorità giudiziaria;

b) l'inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi;

c) l'impiego di personale della singola impresa non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 15% del totale dei lavoratori regolarmente occupati nel cantiere o nell'opificio.

Nell'ipotesi di cui sopra vi sarà altresì la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto.

3) nel caso in cui la Ditta Aggiudicataria sia inadempiente all'obbligo di dare comunicazione tempestiva alla stazione appaltante ed alla Prefettura, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti dell'impresa, ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p..

4) ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p..

La Stazione appaltante si riserva di esaminare gli ulteriori ed eventuali elementi comunicati dalle Prefetture ai sensi dell'art. 1 septies del D.L. n. 629 del 06/09/1982, convertito nella L. n. 726 del 12/10/1982 e s.m.i., ai fini del gradimento della Ditta sub affidataria, ai soli fini della valutazione circa l'opportunità della prosecuzione di una attività imprenditoriale soggetta a controllo pubblico.

E' fatto divieto alla Ditta aggiudicataria di subappaltare o sub affidare parte dei servizi a favore di imprese partecipanti alla procedura di gara per l'affidamento dell'appalto in questione.

La Ditta aggiudicataria dovrà inserire nell'eventuale contratto di subappalto o in altro eventuale subcontratto nonché nei contratti a valle stipulati dai subcontraenti, una clausola risolutiva espressa che preveda la risoluzione immediata ed automatica del contratto di subappalto, previa revoca dell'autorizzazione al subappalto, ovvero la risoluzione del subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del subappalto o del subcontratto, informazioni interdittive di cui all'art. 84, del D.Lgs. 06.09.2011 n. 159 e s.m.i..

La Ditta Aggiudicataria si obbliga altresì ad inserire nel contratto di subappalto o nell'eventuale subcontratto una clausola che preveda anche l'applicazione a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, di una penale nella misura del 10% del valore del subappalto o dell'eventuale subcontratto, salvo il maggior danno.

La Ditta aggiudicataria dovrà altresì riferire tempestivamente alla stazione appaltante ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione che venga avanzata nel corso dell'esecuzione dei lavori nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente. Analogo obbligo dovrà essere

assunto dalle imprese subappaltatrici e da ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nella realizzazione dell'appalto.

Ai sensi dell'art. 1 del Protocollo di legalità sottoscritto dalla stazione appaltante con la Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Treviso, in data 06/04/2017, le Ditte esecutrici a vario titolo di lavori, servizi e forniture devono osservare rigorosamente le disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza, di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale; le spese per la sicurezza non sono soggette a ribasso d'asta. Sono a carico dell'impresa aggiudicataria gli oneri finanziari per la vigilanza dei cantieri.

ART. 22 - CODICE DI COMPORTAMENTO

La Ditta aggiudicataria, con riferimento alle prestazioni oggetto del contratto, si impegna ad osservare ed a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici", nonché previsti dal Codice di comportamento dell'Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana, approvato con Deliberazione del Direttore Generale n. 354 del 04/03/2021, e pubblicato nel sito www.aulss2.veneto.it - Sez. Amministrazione Trasparente.

La Ditta aggiudicataria si impegna, pertanto, a darne la massima diffusione a tutti i collaboratori che, a qualunque titolo, sono coinvolti nell'esecuzione del presente contratto.

La violazione degli obblighi di cui ai regolamenti sopra citati, può costituire causa di risoluzione del contratto.

ART. 23 – NORMATIVA E INNOVAZIONE NORMATIVA

L'appaltatore deve uniformarsi a tutte le normative esistenti in materia che regolano le modalità di esecuzione dei servizi resi, oggetto del presente documento.

Qualora nel corso della validità del contratto fossero emanate nuove normative regionali, nazionali o comunitarie che impattino sull'esecuzione dei servizi resi, l'Appaltatore è tenuto all'ottemperanza senza alcun aumento di prezzo.

ART. 24 - VARIAZIONI SOGGETTIVE

Nel caso la Ditta aggiudicataria dovesse, durante la fornitura, subire variazioni societarie, cessioni o accorpamenti, dovrà darne tempestiva comunicazione alla Stazione Appaltante ed in tal caso si applicherà la disciplina del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

In caso di violazione del disposto di cui al comma precedente la Stazione Appaltante potrà risolvere di diritto il contratto (art. 1456 Codice Civile) e incamerare il deposito cauzionale definitivo, fatto salvo il diritto di agire per il risarcimento di ogni conseguente danno subito.

ART. 25 - RISCHI SPECIFICI ESISTENTI NELL'AMBIENTE DI LAVORO OGGETTO DELL'APPALTO E MISURE GENERALI DI TUTELA DA ADOTTARE.

Il presente articolo è redatto ai sensi dell'articolo n. 26 – comma 2 e comma 3, del Decreto Legislativo n. 81/2008 al fine di:

- informare le aziende partecipanti alla gara dei rischi specifici presenti nell'ambiente in cui saranno chiamate ad operare;
- informare le succitate aziende sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate dall'Amministrazione nell'ambito della gestione delle proprie attività, ovvero adottate per proprio personale;
- coordinare gli eventuali interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori e gli utenti;
- eliminare le eventuali interferenze tra i differenti soggetti operanti nel corso dello svolgimento delle lavorazioni previste nella gara.

Si precisa che nel presente caso, trattandosi di un contratto per l'affidamento "del servizio di trasporto interno con letto e carrozzine di ricoverati, di trasporto interno campioni biologi e altro materiale presso gli Ospedali del Distretto di Pieve di Soligo dell'azienda ULSS 2 Marca Trevigiana ", valutata la presenza di rischi di interferenza legati allo specifico appalto di livello **NON TRASCURABILE**, si ritiene necessaria l'osservanza delle misure generali e specifiche di tutela indicate nel DUVRI, allegato al presente capitolato, per le quali tuttavia si prevede un onere economico di Euro 1.400,00 = (euro millequattrocento,00) annuali, IVA esclusa.

ART. 26 - GARANZIE, DANNI, RESPONSABILITÀ CIVILE E POLIZZA DI ASSICURAZIONE

La Ditta aggiudicataria assume in proprio ogni responsabilità per infortuni e danni di qualsiasi natura e genere (patrimoniale e non patrimoniale), eventualmente subiti da persone o cose, in dipendenza dell'esercizio dell'appalto, con ciò esonerando l'Azienda ULSS 2 da ogni e qualsiasi responsabilità verso i prestatori di lavoro da essa Ditta dipendenti, verso i consulenti e collaboratori, i sub-affidatari ed il relativo personale, e verso tutti i terzi in genere, per infortuni o danni che possano verificarsi in dipendenza, anche indiretta, dell'esecuzione e gestione dell'appalto stesso.

E' obbligo del prestatore del servizio stipulare con una primaria Compagnia di Assicurazioni autorizzata dall'IVASS all'esercizio del ramo RCG e regolarmente operante alla data del presente appalto, specifica polizza assicurativa di RCT (Responsabilità Civile verso Terzi), che riporti espressamente la copertura assicurativa del presente appalto richiamandone l'Oggetto ed il codice CIG. La polizza dovrà prevedere un massimale RCT e RCO non inferiore ad € 5.000.000,00 unico per sinistro senza limitazione per anno, con validità non inferiore alla durata del servizio.

La polizza dovrà inoltre espressamente:

1. prevedere la copertura verso l'Azienda aggiudicante, tutti i suoi dipendenti e tutti coloro che prestano la loro attività per l'esecuzione dell'appalto;
2. riportare espressamente tra il novero degli "Assicurati" (cfr. Definizioni di polizza) oltre al prestatore del servizio, la Stazione appaltante, i suoi amministratori, i suoi dipendenti, nonché in genere tutti coloro che partecipano alla prestazione del servizio ed in regola con la normativa vigente;
3. annoverare tra gli assicurati, tutte le società eventualmente partecipanti a qualsiasi titolo al servizio oggetto del presente appalto (esempio RTI), compresi i propri dipendenti e tutti coloro che partecipano alle attività;
4. il pagamento della polizza in forma FLAT ovvero unico, annuo senza regolazione del premio a fine periodo assicurativo. In alternativa l'indicazione che il mancato pagamento della regolazione non influisce sulla efficacia della copertura assicurativa;
5. riportare espressamente un periodo di mora dei pagamenti di rinnovo annuale di 30 giorni, con obbligo per l'assicuratore di tenere in copertura la polizza per un ulteriore periodo di 30 giorni dalla scadenza della prima mora;
6. che le eventuali franchigie e/o scoperti non potranno essere opponibile alla Stazione Appaltante;
7. essere redatta in lingua italiana.

In alternativa alla stipulazione della polizza che precede, il prestatore di servizi potrà dimostrare l'esistenza di una polizza di RCTO, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso, si dovrà produrre un'appendice alla stessa (appendice di precisazione) redatta in lingua italiana, nella quale si espliciti che la polizza in corso è efficace anche per il presente appalto, richiamando il CIG di riferimento, tutte le specifiche, i massimali RCT e RCO, precisando che non vi sono limiti al numero di sinistri né limiti per massimale annuo, e richiamando tutte le specifiche da 1. a 6. di cui sopra.

La polizza, comprensiva delle CGA Condizioni Generali di Assicurazione e delle eventuali Condizioni Particolari, e/o l'appendice di precisazione, il tutto redatto in lingua italiana, dovrà essere posta in visione alla Stazione Appaltante prima dell'inizio delle attività oggetto del presente appalto, in originale o copia conforme e debitamente quietanzata dall'assicuratore per conferma di avvenuto pagamento.

Le eventuali quietanze di rinnovo della copertura, dovranno essere consegnate in originale o in copia conforme alla Stazione Appaltante, nei 30 giorni successivi il termine di ogni periodo assicurativo, debitamente quietanzate dall'assicuratore per conferma di pagamento.

La polizza e/o l'appendice di precisazione di cui sopra, dovranno prevedere che l'assicuratore si impegna a non modificare alcuna clausola contrattuale se non con il benessere della Stazione Appaltante, a notificare tempestivamente alla Stazione Appaltante, a mezzo PEC all'indirizzo protocollo.aulss2@pecveneto.it, l'eventuale mancato pagamento del premio di rinnovo, ad accettare l'eventuale pagamento del premio di rinnovo da parte della Stazione Appaltante, nel qual caso la Stazione Appaltante avrà la facoltà di escutere tale importo dalla cauzione definitiva del prestatore di servizio.

Qualora l'Aggiudicatario non dovesse provvedere al risarcimento od alla riparazione del danno, nel termine fissato dalla relativa notifica, l'Azienda ULSS 2 si ritiene autorizzata a provvedere direttamente a danno della Ditta, trattenendo l'importo sulle fatture.

Resta inteso che l'esistenza, e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale e, pertanto, qualora l'appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il Contratto si risolverà di diritto con conseguente incameramento della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

ART. 27 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La risoluzione del contratto è disciplinata oltreché dall'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., che qui si intende integralmente richiamato, dal presente documento, dal contratto e dagli altri documenti di gara.

In caso di risoluzione del contratto, l'Azienda oltre al risarcimento di eventuali danni, avrà anche il diritto, a titolo di penale, di incamerare la cauzione definitiva.

L'Azienda si riserva la facoltà di risolvere il contratto con la Ditta aggiudicataria, a suo insindacabile giudizio ed in qualsiasi momento, con lettera inviata a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC), e di rivolgersi ad altre Ditte, ponendo a carico dell'aggiudicatario inadempiente tutte le spese e gli eventuali danni conseguenti, nei seguenti casi:

- dopo tre (3) contestazioni scritte per **inadempimento agli obblighi contrattuali** presenti nel presente Capitolato ed al progetto presentato dalla Ditta aggiudicataria;
- nel caso di **inadempimento di notevole importanza**, che faccia venir meno la fiducia nella puntualità e precisione dei successivi adempimenti;
- qualora, comunque, il servizio **non risultasse di completo gradimento** dell'Azienda per cause motivate e comunicate per iscritto.

La Stazione Appaltante, in caso di inadempimento dell'Appaltatore agli obblighi contrattuali, potrà assegnare, mediante comunicazione scritta (diffida ad adempiere), un termine non inferiore a 15 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione per adempiere. Trascorso inutilmente il predetto termine, il contratto è risolto di diritto (art. 1454 codice civile).

La Stazione Appaltante potrà, avvalendosi della facoltà di cui all'art. 1456 codice civile (clausola risolutiva espressa) e, previa comunicazione scritta all'Appaltatore, da effettuarsi a mezzo PEC, risolvere di diritto il contratto, nei seguenti casi:

1. in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali e in caso di mancata reintegrazione del deposito cauzionale;
2. di commissione di uno dei reati di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per i quali sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato o nella situazione di intervenuto provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al Codice delle Leggi antimafia;
3. in caso di reiterati ritardi nell'esecuzione del servizio o reiterato mancato rispetto delle modalità di esecuzione dello stesso;
4. in caso di cessione dell'azienda, di cessazione di attività, nel caso di concordato preventivo (salvo il caso di cui all'articolo 186-bis del R.D. 16/03/1942, n 267 e s.m.i.), di fallimento (fatto salvo quanto previsto dall'art. 110, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.), di liquidazione coatta o in pendenza di un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, in caso di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'aggiudicatario;
5. in caso di accertamento del mancato possesso dei requisiti in capo alla Ditta subentrante, qualora si verificasse tale situazione di variazione soggettiva;
6. nei casi di subappalto avvenuto senza autorizzazione scritta dell'Azienda ULSS;
7. nel caso in cui fosse accertata la non veridicità delle dichiarazioni presentate dal fornitore ovvero in caso di perdita dei requisiti richiesti dal Disciplinare accertata dalla Stazione appaltante in corso di esecuzione del contratto;
8. in caso di mancato rispetto dei termini dell'avvio del servizio previsto dal presente Capitolato;
9. in caso di mancata rispondenza ai requisiti tecnico-qualitativi stabiliti nel presente Capitolato;
10. per sospensione, abbandono o mancata effettuazione da parte della Ditta di uno o più dei servizi affidati senza motivo ritenuto giustificato dalla Stazione appaltante, per continuata e reiterata violazione degli orari e delle prestazioni concordate con i responsabili dei servizi;
11. in tutti gli altri casi previsti dal presente Capitolato e nei restanti atti di gara.

In ogni caso di risoluzione, oltre all'applicazione della penale, potrà essere addebitato all'Appaltatore inadempiente il maggior prezzo eventualmente pagato per l'acquisto del servizio oggetto del contratto, salvo il diritto di agire per il risarcimento di ogni conseguente danno subito (art. 1382 codice civile).

Inoltre, il contratto sarà risolto di diritto in caso di mancato utilizzo del bonifico bancario ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis della L. 136/2010.

La risoluzione del contratto non si estende alle prestazioni già eseguite. Con la risoluzione del contratto sorge il diritto di affidare a terzi il servizio o la parte rimanente di questo, in danno all'Impresa inadempiente.

All'Impresa inadempiente, sono addebitate le spese sostenute in più dall'Azienda Sanitaria rispetto a quelle previste dal contratto risolto ed ogni altro eventuale danno derivante dall'inadempimento.

In caso di risoluzione del contratto, la Stazione appaltante si riserva la facoltà di interpellare il secondo classificato al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento del servizio, alle medesime condizioni economiche già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.

Le somme necessarie sono prelevate dal deposito cauzionale definitivo mediante l'incameramento del medesimo da parte dell'Azienda Sanitaria e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti dell'Impresa, fatto salvo il diritto di agire per gli eventuali maggiori danni subiti. Nel caso di minor spesa nulla spetta all'Impresa appaltatrice. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui al Codice Civile in materia di inadempimento e risoluzione del contratto.

In caso di risoluzione del contratto, la Ditta dovrà comunque garantire, a richiesta dell'Azienda Sanitaria la continuità del servizio di cui al presente appalto, fino a che lo stesso non sia assegnato ad altra Ditta e, comunque, per un periodo non superiore a sei mesi.

Ai sensi dell'art. 1353 del Codice Civile, questa Amministrazione risolverà il contratto, totalmente o anche parzialmente, mediante invio di apposita nota, senza che la Ditta possa avanzare alcuna pretesa di natura risarcitoria, qualora nel corso del rapporto contrattuale venisse stipulato un contratto a seguito di espletamento di una procedura centralizzata a livello regionale per l'affidamento del servizio oggetto della presente procedura, sulla base di quanto previsto dalla Regione Veneto con nota prot. n. 210747 del 3/5/2011.

ART. 28 - TRATTAMENTO DEI DATI, CONSENSO AL TRATTAMENTO

Al presente appalto si applicano le disposizioni della normativa sulla privacy di cui al Regolamento (UE) n. 2016/679 (GDPR) e D.Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" (modificato dal D.Lgs. n. 101/2018).

Tali disposizioni riguardano il trattamento dei dati personali, relativi cioè alle sole persone fisiche, acquisiti e trattati dall'ULSS 2 Marca Trevigiana, nell'ambito del presente appalto e non sono applicabili ai dati riferiti a società, enti ed associazioni. Pertanto l'ULSS 2 Marca Trevigiana effettuerà il trattamento di dati personali riguardanti i soggetti di cui al presente appalto solo ove si tratti dei rappresentanti, esponenti, dipendenti o collaboratori.

Ai sensi dell'art. 13 del GDPR, i dati personali comunicati, saranno raccolti e trattati dall'ULSS 2 Marca Trevigiana quale Titolare del trattamento, esclusivamente per tali finalità e per i correlati adempimenti normativi, amministrativi e contabili, mediante idonee modalità e procedure (anche informatizzate), attraverso il personale interno appositamente incaricato e tramite collaboratori esterni quali responsabili o incaricati del trattamento.

Relativamente ai dati personali trattati per il presente appalto, la persona fisica cui si riferiscono i dati ("interessato") gode del diritto di accesso, rettifica, limitazione, cancellazione, portabilità ed opposizione (artt. 15-22 del GDPR), nonché del diritto di reclamo al Garante Privacy.

E' onere dell'appaltatore garantire la lecita utilizzabilità dei dati personali riguardanti, in via esemplificativa e non esaustiva, eventuali propri soci, rappresentanti, esponenti, dipendenti e collaboratori, che vengano comunicati alla stazione appaltante ai fini dell'esecuzione del contratto di cui al presente appalto, e, in particolare il corretto adempimento degli obblighi di informativa nei confronti degli interessati oltre che, ove necessario, di raccolta del loro consenso, per quanto concerne il trattamento dei loro dati personali da parte di Società per i fini suddetti nei termini sopra evidenziati.

ART. 29 - DOMICILIO DELL'APPALTATORE E COMUNICAZIONI

L'Appaltatore, all'atto della stipulazione del contratto, deve eleggere il proprio domicilio legale al quale verranno dirette tutte le notificazioni inerenti al contratto.

Le comunicazioni tra le parti sono effettuate, mediante una delle seguenti modalità:

- a) p.e.c. (posta elettronica certificata) inviata all'indirizzo indicato dalle parti nel contratto;
- b) lettera consegnata a mano con attestazione del giorno ed ora per ricevuta da parte dell'ufficio competente e della persona a cui è stata consegnata;
- c) lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

ART. 30 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii., l'Appaltatore s'impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente Capitolato, si conviene che, in ogni caso, la Stazione appaltante, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, risolverà di diritto, ai sensi dell'art. 1456 codice civile, nonché ai sensi dell'art. 1360 codice civile, previa dichiarazione da comunicarsi all'Appaltatore con raccomandata a.r. / p.e.c., il Contratto nell'ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri documenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii. e del Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187.

L'Aggiudicatario, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii., ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla succitata Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii. A tal fine, la Stazione Appaltante verificherà il corretto adempimento del suddetto obbligo.

L'Appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii. è tenuto a darne immediata comunicazione alla Stazione Appaltante e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Treviso.

ART. 31 – RECESSO

In caso di recesso troverà applicazione l'art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. nonché le norme del Codice Civile in materia.

ART. 32 – NORME PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

La Ditta aggiudicataria è tenuta all'osservanza del piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza dell'Azienda ULSS n. 2 Marca trevigiana per il triennio 2021 -2023 (pubblicato nel sito www.aulss2.veneto.it – Sez. Amministrazione Trasparente), approvato dall'Azienda ULSS 2 Marca trevigiana con deliberazione del Direttore Generale n. 595 del 31/03/2021, sulla base della Legge 6 Novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione” e all'osservanza del Piano Nazionale Anticorruzione approvato con Delibera dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n. 1064 del 13/11/2019.

La violazione degli obblighi derivanti può costituire causa di risoluzione del contratto.

ART. 32 - FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie relative ai rapporti tra la Ditta aggiudicataria e l'Azienda Sanitaria, sarà competente esclusivamente il Foro di Treviso.

ART. 33 - DISPOSIZIONI FINALI

Nel caso in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di pubbliche Autorità dai contenuti non suscettibili di inserimento di diritto nel contratto e che fossero parzialmente o totalmente incompatibili con il contratto medesimo, la Stazione appaltante e l'Appaltatore potranno concordare le opportune modifiche ai documenti sopra richiamati sul presupposto di un equo contemperamento dei rispettivi interessi.

Per quanto qui non espressamente previsto e disciplinato si fa riferimento alle norme vigenti in materia di pubblici servizi, nonché alle norme del Codice Civile in materia di obbligazioni e contratti.

ALLEGATI:

1. Planimetrie degli ospedali
2. Istruzione operativa 14 Sistema gestione sicurezza
3. Istruzione operativa 35 Sistema gestione sicurezza Allegato "Monitoraggio dei requisiti"
4. Allegato "Monitoraggio dei requisiti"
5. Allegato "Monitoraggio livello del servizio"
6. Allegato – D.U.V.R.I. e DVR Covid-19.

4 - ALLEGATO "Monitoraggio dei requisiti"

Il Presente documento, allegato parte integrante del Capitolato Speciale di Appalto, riassume gli elementi oggetto di monitoraggio dell'esecuzione del servizio reso così come previsto in particolare all'art. 16 del Capitolato.

Formano oggetto del sistema di monitoraggio dei requisiti i seguenti elementi:

- osservanza dei criteri generali e specifici per i trasporti di campioni biologici e di pazienti;
- rispetto delle procedure di sicurezza secondo quanto previsto dal D.lgs 81/2008 e s.m.i.;
- rispetto di quanto previsto nell'offerta tecnica;
- stipula della polizza assicurativa per danni a terzi e prestatori di lavoro;
- corretta applicazione delle condizioni normative e retributive del personale impiegato dall'Appaltatore;
- la regolarità contributiva della Ditta, accertata mediante l'acquisizione del DURC;
- osservanza di quanto disposto dal presente Capitolato in relazione al personale dipendente;
- osservanza degli obblighi di segretezza e riservatezza a carico dell'Appaltatore e del personale da questo utilizzato per lo svolgimento del servizio;
- adeguamento alle nuove disposizioni di legge in caso di innovazione normativa;

id	Elementi di monitoraggio requisiti	Penale in caso di non conformità
-----------	---	---

A	Inosservanza dei criteri generali e specifici per i trasporti di campioni biologici e di pazienti	Per ogni contestazione verrà applicata una penale di € 1.500.
B	Mancato rispetto delle procedure di sicurezza secondo quanto previsto dal D.lgs 81/2008 e s.m.i.	Per ogni contestazione verrà applicata una penale di € 1.500.
C	Mancato rispetto di quanto previsto nell'offerta tecnica	Per ogni contestazione verrà applicata una penale di € 1.000.
D	Mancata stipula o mancato pagamento dei premi della polizza assicurativa per danni a terzi e prestatori di lavoro	In caso di mancata stipula o mancato pagamento dei premi verrà applicata una penale di € 1.500.
E	Mancata applicazione delle corrette condizioni normative e retributive del personale impiegato dall'Appaltatore	Per ogni contestazione verrà applicata una penale di € 1.000.
F	Irregolarità contributiva della Ditta, accertata mediante l'acquisizione del DURC	Per ogni contestazione verrà applicata una penale di € 1.000.
G	Mancato rispetto di quanto disposto dal presente Capitolato in relazione al personale dipendente	Per ogni contestazione verrà applicata una penale di € 500.
H	Mancato rispetto degli obblighi di segretezza e riservatezza a carico dell'Appaltatore e del personale da questo utilizzato per lo svolgimento del servizio	Per ogni contestazione verrà applicata una penale di € 500.
I	Mancato adeguamento alle nuove disposizioni di legge in caso di innovazione normativa	Per ogni contestazione verrà applicata una penale di € 1.000.

5 - ALLEGATO “Monitoraggio livello del servizio”

Il Presente documento, allegato parte integrante del Capitolato Speciale d'Appalto, riassume gli elementi oggetto di monitoraggio dell'esecuzione del servizio reso così come previsto in particolare all'art. 16 del Capitolato.

Si suddivide in due sezioni. La Prima sezione individua gli elementi oggetto di monitoraggio previsti dagli articoli generali del Capitolato.

La seconda sezione è dedicata agli aspetti tecnico-organizzativi del Capitolato.

Per ogni singola attività prevista sono riportati gli indicatori vincolanti e rappresentativi del livello qualitativo atteso per ogni singolo servizio e attività (SERVICE LEVEL AGREEMENT). Trattasi di standard minimi sotto i quali si registra una performance insoddisfacente e pertanto soggetta a penali.

Per ogni indicatore “Service Level Agreement” non rispettato, l'Azienda si riserva di applicare una penale compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale annuo, da determinare in relazione alla performance rilevata in un determinato arco temporale.

Per ammontare netto contrattuale annuo si intende l'importo offerto in sede di gara, salvo eventuali variazioni, di cui si terrà conto al fine della determinazione dell'importo di riferimento per il calcolo delle penali.

SEZIONE RELATIVA AGLI ARTICOLI GENERALI

id	elemento di monitoraggio	Indicatori	penale in caso di non conformità	riferimento capitolato
A	Conformità del livello di servizio (SLA) L'avvio di tutte le attività, affidate e previste nel presente Capitolato, deve essere garantito entro il termine massimo di 30 giorni naturali e consecutivi dalla data di sottoscrizione del relativo contratto o esecuzione anticipata.	Tempistica di avvio delle attività entro 30 giorni naturali e consecutivi dalla data di sottoscrizione del relativo contratto o esecuzione anticipata.	Per ogni giorno di ritardo verrà applicata una penale pari a 0,3 x 1000 dell'importo totale netto contrattuale annuo	Art 6
B	Completa attuazione del progetto di assorbimento del personale, in applicazione della c.d. clausola sociale, entro il termine ultimo indicato nel progetto di assorbimento stesso, presentato in sede di offerta dall'Aggiudicataria.	Tempistica di assorbimento del personale in applicazione della clausola sociale	Per ogni giorno di ritardo nell'attuazione del progetto di assorbimento verrà applicata una penale pari a 0,3 x 1000 dell'importo totale netto contrattuale annuo	Art 14 e disciplinare il gara

			Per ogni contestazione di mancato assorbimento del lavoratore per causa imputabile all'appaltatore verrà applicata una penale di si applicherà una penale di € 1.000,00.	
C	Esecuzione di tutte le prestazioni nel rispetto della normativa vigente, a perfetta regola d'arte, alle condizioni, modalità e prescrizioni contenute nel presente Capitolato, nonché sulla base delle indicazioni stabilite dall'Azienda.	Numero di irregolarità nelle prestazioni eseguite secondo le modalità e prescrizioni del capitolato	Ogni tre contestazioni rispetto all'esecuzione delle prestazioni verrà applicata una penale di € 1.000	Articoli vari del presente Capitolato Speciale d'Appalto
D	<p>L'Aggiudicataria è tenuta a presentare all'Azienda, entro 20 giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione definitiva, pena la decadenza dall'aggiudicazione medesima, l'elenco nominativo degli operatori che espletano il servizio, unitamente ai relativi curriculum vitae comprensivi di attività formativa.</p> <p>Il predetto elenco dovrà essere ripresentato in occasione di qualsiasi cessazione o nuovo inserimento di personale entro 5 giorni dalla cessazione/nuovo inserimento anche in caso di sostituzione temporanea, unitamente alla documentazione di cui sopra riferita all'operatore da inserire.</p>	Tempistica di comunicazione di aggiudicazione per l'invio dell'elenco e tempestività nella trasmissione degli aggiornamenti in caso di cessazioni/inserimenti	Per ogni ritardo verrà applicata una penale pari a 0,3 x 1000 dell'importo totale netto contrattuale annuo.	Art 3
E	In caso di cessazione o inserimento di personale, la comunicazione all'Azienda dei relativi nominativi dovrà avvenire almeno due giorni lavorativi prima della prevista variazione	Tempistica di comunicazione dei nominativi del personale cessato o inserito entro il termine previsto dal capitolato	Per ogni contestazione per mancato rispetto del termine verrà applicata una penale pari a 0,3 x 1000 dell'importo totale netto contrattuale	Art 7

			annuo.	
F	<p>Tutto il personale dovrà essere dotato di apposito tesserino di riconoscimento, corredato di fotografia, riportante i propri dati identificativi eventualmente anche numerici, nonché della denominazione della ditta di appartenenza.</p> <p>Tutto il personale dovrà essere munito di abbigliamento (divisa) e calzature rispondenti ai requisiti di legge, il cui costo sarà a totale carico dell'Aggiudicataria.</p> <p>L'Appaltatore dovrà dotare il proprio personale, e a proprie spese, di tutti i dispositivi di protezione individuale, necessari per l'esecuzione delle attività connesse con l'espletamento del presente appalto, secondo le vigenti disposizioni di legge e secondo quanto previsto nel presente Capitolato. Viene fatta eccezione per quei dispositivi di protezione individuale prescritti dal Responsabile/preposto del Reparto/Servizio dell'Azienda ULSS 2 per l'accesso alle relative strutture, per i quali la fornitura e le indicazioni di utilizzo saranno fornite dalla Stazione Appaltante.</p>	Numero di irregolarità rilevate in merito a dotazioni di abbigliamento, tesserino di riconoscimento, dispositivi di protezione assegnati al personale	Per ogni contestazione verrà applicata una penale di € 100.	Art 3.1
G	<p>L'Aggiudicataria dovrà provvedere alla registrazione mensile dell'attività di trasporto anche su supporto informatico, mediante le istruzioni operative fornite all'interno dei protocolli operativi.</p> <p>Il documento informatico contenente la suddetta registrazione dovrà essere trasmesso alla Stazione Appaltante entro il giorno 5 del mese</p>	Tempistica di trasmissione del documento informatico entro il termine previsto dal capitolato	Per ogni contestazione per ritardo nell'invio del documento contenente la registrazione mensile dell'attività di trasporto verrà applicata una penale pari a 0,3 x 1000 dell'importo totale netto contrattuale	Art.5

	successivo allo svolgimento dell'attività.		annuo.	
H	L'Aggiudicataria dovrà emettere singola fattura mensile con allegato prospetto mensile.	Numero di mancate allegazioni del prospetto contenente dati corretti	Per ogni contestazione per documento di dettaglio non presente e/o non corretto verrà applicata una penale pari a 0,3 x 1000 dell'importo totale netto contrattuale annuo.	Art.19
I	Ciascun operatore dovrà compilare al termine della giornata un apposito prospetto giornaliero, eventualmente anche su supporto informatico, mediante le istruzioni operative fornite all'interno dei protocolli operativi. Il prospetto giornaliero dovrà essere reso disponibile a richiesta della Stazione Appaltante.	Numero di mancate produzioni dei prospetti giornalieri richieste dalla stazione appaltante	Per ogni mancata produzione, a seguito di richiesta della stazione appaltante, dei prospetti giornalieri verrà applicata una penale di € 500.	Art. 5

SEZIONE RELATIVA ALLE ATTIVITA' DI NATURA TECNICA

elemento di monitoraggio Conformità del livello di servizio (SLA)	Indicatori	Penale in caso di mancato o tardato adempimento	

<p>Trasporto di materiale biologico dalle varie Unità Operative degli Ospedali del Distretto di Pieve di Soligo al Laboratorio Analisi dei rispettivi Presidi. Tale attività viene svolta tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 9:00 presso le seguenti Unità Operative degli Ospedali di Conegliano e Vittorio Veneto.</p>	<p>Tempistica di trasporto entro il termine stabilito dal Capitolato</p>	<p>Per segnalazioni di ritardi superiori a 30 minuti nella consegna giornaliera del materiale biologico presso il Laboratorio Analisi verificatisi in percentuale superiore al 5 % rispetto al totale dei trasporti per mese di competenza eseguiti dal personale dell'aggiudicatario si applicherà una penale di € 1.000.</p>	<p>Art. 2</p>
<p>Trasporto su chiamata nel corso dell'intera giornata dopo le ore 9:00 di materiale biologico dalle Unità Operative degli Ospedali di Conegliano e Vittorio Veneto verso il Laboratorio Analisi dei rispettivi Presidi. Il trasporto deve essere effettuato entro 10 minuti dalla chiamata da parte delle Unità Operative.</p>	<p>Tempistica di trasporto entro il termine stabilito dal Capitolato</p>	<p>Per segnalazioni di ritardi superiori ai 30 minuti nella presa in carico del trasporto di materiale biologico verificatisi in percentuale superiore al 10 % rispetto al totale dei trasporti per mese di competenza eseguiti dal personale dell'aggiudicatario si applicherà una penale di € 1.000.</p>	<p>Art. 2</p>
<p>Trasporto su chiamata mediante letto/carrozzina di pazienti ricoverati (barellaggio) dalle Unità Operative degli Ospedali di Conegliano e Vittorio Veneto verso le Unità diagnostiche dei rispettivi presidi o presso gli ambulatori della Piastra ambulatoriale dei predetti Ospedali; Il trasporto deve essere effettuato entro 10 minuti dalla chiamata da parte delle Unità Operative.</p>	<p>Tempistica di trasporto entro il termine stabilito dal Capitolato</p>	<p>Per segnalazioni di ritardi superiori ai 15 minuti nella presa in carico del trasporto mediante letto/carrozzina di pazienti ricoverati (barellaggio) verificatisi in percentuale superiore al 5 % rispetto al totale dei trasporti per mese di competenza eseguiti dal personale dell'aggiudicatario si applicherà una penale di € 1.000.</p>	<p>Art. 2</p>
<p>Ritiro a chiamata dai reparti degli Ospedali di Conegliano e Vittorio Veneto di richieste cartacee di esami/indagini diagnostici e specialistici e consegna entro la giornata presso le rispettive Unità Operative di esecuzione degli esami/indagini; La consegna deve essere effettuata entro la giornata in cui viene compilata la richiesta da parte delle Unità Operative.</p>	<p>Tempistica di trasporto entro il termine stabilito dal Capitolato</p>	<p>Per ogni contestazione per mancata consegna rispetto del termine verrà applicata una penale pari ad €150</p>	<p>Art. 2</p>